

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CGF

(2014/2015)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 247/CGF– RIUNIONE DEL 28 MARZO 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLISSE CARENIEVIGINA/CITTÀ DI CONCORDIA DEL 9.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014)

La A.C.D. Citta di Concordia ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014 con la quale, in riferimento alla gara Eclisse Carenievigina/Città di Concordia del 9.2.2014, veniva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso la decisione presa dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 12.2.2014.

La vicenda sottoposta all'esame del Giudice Sportivo e successivamente della Commissione Disciplinare Territoriale aveva ad oggetto la mancata omologazione del risultato ottenuto sul campo, con conseguente sanzione a carico della società reclamante della perdita della gara col punteggio di 0-3, la penalizzazione in classifica di un punto, l'ammenda e l'inibizione del dirigente Sig. Spironello fino al 24.2.2014, per avere la Città di Concordia sostituito, nel corso della gara in questione, il giocatore n. 11, unico dell'anno 1995 in poi, con altro calciatore nato nel 1994, venendo quindi meno all'obbligo di impiegare uno dei tre giocatori c.d. "in quota" previsti obbligatoriamente per il campionato di Promozione.

Avverso la decisione del Giudice sportivo, la Città di Concordia aveva presentato reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale che aveva tuttavia confermato la decisione che aveva assunto il Giudice Sportivo. Avverso la decisione della Commissione la Città di Concordia ha ritenuto di ricorrere dinanzi a codesta Corte di Giustizia Federale chiedendone l'annullamento o, subordinatamente, l'annullamento parziale con l'eliminazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 C.G.S., "*la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale*". Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l'esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CECCANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CECCANO/LARIANO R.D.P. NEMI DEL 27.10.2013
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 146/CDT del 24.1.2014)

La A.S.D. Ceccano ha proposto istanza di revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S. in merito al procedimento celebratosi dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 146 del 24.1.2014 emessa dalla stessa Commissione in ordine alla posizione irregolare del calciatore della società Lariano R.D.P. Nemi e con l'accoglimento del reclamo proposta dalla stessa ripristinando il risultato acquisito sul campo.

Secondo la ricorrente la impugnazione sarebbe fondata sulla acquisizione di nuovi documenti attestanti irregolarità nel procedimento nel quale sarebbe stato omesso l'esame di un fatto decisivo e sulla sopravvenienza di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia ed infine su di un errore di fatto commesso dall'organo giudicante.

In particolare la ricorrente ha dedotto la circostanza che il reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare della società Lariano R.D.P. Nemi non è stato mai notificato alla A.S.D. Ceccano.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 39 comma 1, "tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenuti irrevocabili, possono essere impugunate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti". Poiché la ricorrente ha lamentato la mancata notifica del reclamo da parte della società Lariano R.D.P. Nemi e dunque la mancata partecipazione al giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto proporre il ricorso per revocazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione di detta Commissione avvenuta in data 24.1.2014.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Ceccano di Ceccano (Frosinone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MATERA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Matera Calcio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., seguito gara Gelbison/Matera Calcio del 9.3.2014, ha irrogato la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 e diffida, "per avere propri sostenitori in campo avverso, dal 27° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolto all'indirizzo dell'Arbitro espressioni gravemente ingiuriose e triviali. Contro il Direttore di gara, inoltre, venivano lanciati numerosi sputi, due dei quali lo attingevano al corpo".

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: 1) in via principale, la insussistenza ed infondatezza degli eventi oggetto della sanzione irrogata; la non rilevabilità dagli atti ufficiali di eventuali comportamenti scorretti e/o offensivi posti in essere nei confronti dell'Arbitro dai propri sostenitori; l'errata valutazione dei referti di gara; con conseguente annullamento della sanzione; 2) in subordine, l'eccessiva gravosità della sanzione e la ravvisabilità di circostanze attenuanti, con conseguente riduzione della stessa.

In tal senso ha richiamato precedenti disciplinari in casi consimili, concludendo in conformità.

Alla seduta del 28.3.2014, tenutasi davanti alla III Sezione Giudicante della C.G.F., è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte relativamente al rilievo della reclamante che, per quanto attiene alle condotte dei sostenitori sanzionate dal Giudice Sportivo, le stesse sono riferibili ad un Assistente e non all'Arbitro, di talchè, come si evince dalla refertazione dell'Assistente, sono

evidente frutto di un refuso, con conseguente infondatezza della eccezione della reclamante.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che la decisione impugnata è stata, dal Giudice Sportivo, riferita ad espressioni gravemente ingiuriose e triviali rivolte all'indirizzo dell'Arbitro.

Come dianzi accennato, si è, però, trattato di un refuso atteso che, come si ricava a pagina 8 degli atti ufficiali, il destinatario era stato l'Assistente Simone Morlachetti che ha puntualmente refertato.

Del tutto congrua, a giudizio di questa Corte, è pertanto la sanzione irrogata in prime cure sia per quanto attiene alle reiterate espressioni gravemente ingiuriose e triviali e, ancor più, per i cinque sputi indirizzati all'Assistente, di cui uno lo attingeva alla schiena e un altro sul collo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CASTELVECCHIO 1984/COLLE 2006 DEL 18.1.2014 (Delibera Della Commissione Disciplinare Territoriale Presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014, ha inflitto, alla società A.P.D. Colle 2006, la sanzione della perdita per 3 a 0 della gara Virtus Castelvechio 1984/A.P.D. Colle 2006.

Tale decisione veniva assunta seguito ricorso della società Virtus Castelvechio con il quale chiedeva l'aggiudicazione a proprio favore della gara sopra indicata adducendo che, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato un calciatore in posizione irregolare.

Avverso tale provvedimento la società A.P.D. Colle 2006 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.2.2014.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.3.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.P.D. Colle 2006 di Ancona, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO/PRO PIACENZA DELL'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)

Nel corso della gara Seregno/Pro Piacenza dell'8.3.2014 sostenitori della società Seregno lanciavano sul terreno di giuoco due petardi ed accendevano un fumogeno nel settore ad essi riservato..

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014), irrogava a carico della Società Seregno la sanzione – *così determinata in considerazione dell'idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni all'integrità fisica dei presenti* - dell'ammenda di €1.200,00.

Proponeva impugnazione la Società lombarda chiedendo l'annullamento della sanzione.

Sottolineava che dagli atti ufficiali redatti dall'Arbitro, ricevuti a seguito di tempestivo preannuncio, ed in particolare dal rapporto redatto dal Commissario di Campo designato per la gara, la dirigenza e il suo capitano, al momento dei fatti contestati, si fossero immediatamente prodigati per rimuovere il materiale pirotecnico ed avessero impedito che tale gesto potesse essere ripetuto. Infine, deduceva che gran parte del pubblico presente si era dissociato, "rumoreggiando" contro il presunto autore del gesto, riconducibile ad uno spettatore che nulla aveva a che fare con la tifoseria del Seregno Calcio.

Evidenziava, altresì, come l'attuale Presidenza societaria, si fosse notevolmente prodigata al fine di prevenire comportamenti violenti, adottando, in particolare, modelli organizzativi e di gestione idonei.

Da ultimo, evidenziava l'assenza di precedenti specifici e concludeva per l'annullamento della delibera ricorrendo congiuntamente le esimenti di cui all'art. 13 C.G.S..

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che la ricorrente, in qualità di società ospitante doveva essere in grado di adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi.

Fatta questa premessa, si osserva infatti che, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto dell'Arbitro sono realmente accaduti, circostanza non smentita dalla ricorrente.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società si è prodigata come sopra detto, sia attraverso il suo capitano in campo che, in via mediata, con attraverso il comportamento dissociativo del pubblico presente.

Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questi fatti non la esimono dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, sembra equo rimodulare la sanzione, anche in considerazione dell'assenza di precedenti e dell'assenza di conseguenze lesive per alcuno.

Ciò posto la Corte ritiene equo rideterminare la sanzione, per le ragioni sopra esposte, dell'ammenda in €600,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (Milano), riduce la sanzione inflitta ad €600,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. CANDELIERI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 9, C.G.S. E ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 4555/444PF13-14/AM/MA DEL 24.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 58/CDN del 13.3.2014)

Il Dott. Francesco Candelieri, nella qualità di Presidente del S.S. Comprensorio Montalto Uffugo ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale n. 254 pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 13.3.2014 con la quale veniva irrogata allo stesso "la sanzione della inibizione per mesi sei" oltre che "alla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo le sanzioni dell'ammenda di €2000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva" (parte della decisione non impugnata).

La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale era scaturita dal deferimento della Procura Federale che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 9, C.G.S. e all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non avere dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici, recante il prot. 1/Cae 13/14 del

21.11.2013 notificata il 27.11.2013, non provvedendo alla corresponsione della somma di € 10.725,00 in favore del calciatore Ndubueze Henry Okoroji.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la revoca del provvedimento di inibizione il ricorrente ha articolato una serie di motivi. In particolare egli ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 10 C.G.S., in quanto, essendo entrato nell'associazione nel mese di luglio 2013, non sarebbe chiamato a rispondere per i debiti contratti dal suo predecessore. A supporto di tale affermazione egli invoca anche l'art. 38 c.c. in base al quale nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale grava su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Come ulteriore motivo di impugnazione tendente ad escludere la sua responsabilità il ricorrente ha evidenziato l'esistenza di un patto parasociale datato 10.7.2013 (prodotto in giudizio) stipulato tra lo stesso e il precedente presidente della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo in base al quale quest'ultimo si faceva carico dei debiti risultanti dalla gestione economica fino alla data del 10/7/2013.

Il ricorso va respinto in quanto del tutto infondato.

Infatti il ricorrente è stato sanzionato, in quanto Presidente della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, a seguito di una decisione assunta successivamente alla sua nomina e regolarmente notificata. La pattuizione intercorsa tra le parti rileva solo nell'ambito delle stesse, così come la responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta prevista dalla normativa civilistica rileva nei confronti dei creditori dell'associazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Candelieri Francesco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRIECO FABIO SEGUITO GARA TARANTO/SAN FELICE GLADIATOR DEL 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014)

Al 39° del secondo tempo, della gara Taranto/S. Felice Gladiator disputata il 16.3.2014, il calciatore Grieco Fabio numero 14 della società Taranto tirava una manata a giuoco fermo ad un calciatore avversario.

L'arbitro su segnalazione dell'assistente lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Taranto chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all'espulsione prima ed alla squalifica dopo.

Secondo la reclamante la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva alla luce del fatto che il calciatore Grieco non colpiva l'avversario volontariamente ma effettuava il movimento solo per allontanare l'avversario medesimo che aveva appoggiato la sua fronte all'altezza di quella del Grieco offendendolo verbalmente.

In buona sostanza, secondo l'impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa – così come si evince del resto da una lettura combinata integrale del referto dell'assistente – con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti.

Ciò posto le prospettate censure meritano parziale accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto dell'assistente arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Grieco, dopo essere stato provocato da un avversario che lo insultava dicendogli parole offensive e che nel mente poggiava la fronte su quella del Grieco stesso, - tant'è che veniva espulso-, ha allontanato con una manata l'avversario.

La corretta ricostruzione dell'episodio, così come direttamente percepito dall'assistente dell'arbitro evidenzia che il Grieco ha voluto in realtà allontanare il giocatore avversario anche se in maniera non corretta e non conforme al regolamento senza però che detto comportamento integri gli estremi di una condotta violenta.

A questo proposito i fatti così come delineati evidenziano una condotta gravemente antisportiva che la Corte ritiene equo sanzionare in 2 (due) giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Taranto F.C. 1927 a.r.l. di Taranto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Grieco Fabio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete